

(da www.servizi-legali.it)



dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 21/11/2013:

"Incompatibilità tra svolgimento del tirocinio professionale ed appartenenza alle Forze dell'Ordine

E' ben vero che le incompatibilità di cui all'art. 3 RDL 1578/33 non si applicano ai praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, i quali pertanto possono essere iscritti all'omonimo registro anche se legati da un rapporto di lavoro subordinato a soggetti pubblici o privati(*). E' tuttavia altrettanto vero che la qualifica di pubblico ufficiale ed il connesso dovere ex art. 361 c.p. di denunciare ai superiori e all'autorità giudiziaria competente la *notitia criminis* si pone evidentemente agli antipodi con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti. Ne consegue che, nel caso di appartenente alle Forze dell'Ordine, ad essere incompatibile con l'esercizio delle funzioni di praticante avvocato non è tanto la condizione di pubblico dipendente, quanto piuttosto lo *status*

particolare cui è sottoposto l'agente e l'ufficiale di pubblica sicurezza, su cui grava un dovere di intervento ed un obbligo di denuncia di fatti comunque appresi che non può ritenersi conciliabile con i predetti doveri cui è tenuto il praticante avvocato(**), e ciò, nonostante l'eventuale adozione di accorgimenti di fatto quale la individuazione di determinati settori o di casi preventivamente valutati dall'affidatario attorno ai quali circoscrivere la pratica(***)

(Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il rifiuto del COA di iscrivere nel registro dei praticanti un Sovrintendente delle Forze di Polizia che ne aveva fatto richiesta).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Tacchini, rel. Picchioni), sentenza del 19 luglio 2013, n. 120

NOTE:

(*) Il principio di cui in massima, espresso con riferimento alla "vecchia" legge professionale, può ritenersi tutt'ora valido, stante il disposto di cui all'art. 41, co. 4, L. n. 247/2012, secondo cui "Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse".

(**) In senso conforme, tra le altre, CNF sentenze nn. 171/2003, 288/2004, 10/2007, 52/2008, 162/2008, 138/2010, nonché, in sede consultiva, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Rel. Cons. Perfetti), parere 20 febbraio 2013, n. 11, Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere del 28 marzo 2012, n. 20.

(***) Con tale ultimo inciso, la sentenza di cui in massima ha motivatamente dissentito da quanto espresso da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 18 giugno 2002, n. 87, nonché da Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 giugno 2009, n. 51.

Contenuti correlati:

1. [Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avezzano formula un quesito relativo alla possibilità di abilitare al patrocinio, con decorrenza dal 1.1.2012, di un praticante iscritto nel Registro a partire dal 13.9.2004, ma che a quella data – e sino al 31.12.2011, versava in una situazione di incompatibilità derivante dall'appartenenza alle Forze dell'Ordine.](#)
2. [L'Avvocatura distrettuale \(de L'Aquila\) chiede parere circa la possibilità di accogliere quale praticante avvocato presso i propri uffici un ispettore superiore di P.S., atteso che l'Ordine locale ne ha respinto la domanda di iscrizione in relazione al suo status di appartenente alle forze dell'ordine. La scrivente amministrazione evidenzia che l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione dell'ente di appartenenza a svolgere la pratica legale ai sensi del T.U. sul pubblico impiego.](#)
3. [Il Consiglio dell'Ordine \(di Ragusa\) chiede se debba considerarsi conforme alle vigenti norme dell'Ordinamento Forense una convenzione tra un'Amministrazione Provinciale ed un Comune che prevede con particolari modalità l'istituzione di un Ufficio Unico di Avvocatura per lo svolgimento dell'attività di consulenza legale, di difesa e assistenza in giudizio degli enti pubblici convenzionati. "](#)



[Diffusione di informazioni false e diffamazione: il ruolo del social media e la responsabilità del professionista](#)